



LINEE GUIDA DELLA SCUOLA SU MALTRATTAMENTI E ABUSO

I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte dei minori sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori scolastici; nella nostra scuola essi aumentano di anno in anno e diversi sono stati gli interventi e le segnalazioni che si sono dovuti effettuare lo scorso a.s.

E' fondamentale che gli insegnanti siano competenti nel riconoscere i segnali di malessere e le richieste d'aiuto, nonché conoscano i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi le misure di protezione eventualmente necessarie.

E' stata pertanto approvata da alcuni anni la figura strumentale sul disagio per la nostra scuola (prof. Milena Enriotti, 3288079589, m.enriotti@libero.it); dopo un anno di collaborazione con il GTI (gruppo territoriale interistituzionale sull'abuso e i maltrattamenti), si è ritenuto necessario mettere a disposizione di tutti i colleghi delle linee guida interne, al fine di avvicinare ad una maggiore consapevolezza del fenomeno e di raggiungere una coerenza nelle azioni scolastiche di fronte a tali eventi

La f.s. disagio è a disposizione dei docenti della scuola per:

- Coordinare i progetti sul disagio, tenendo contatti con i coordinatori dei consigli di classe e con i docenti, che intervengono individualmente sui ragazzi seguiti (piani Bes e altro);
- Tenere l'attività di collegamento con il Referente del Gruppo Territoriale del progetto "Arianna. Contrasto alla violenza su infanzia e adolescenza" della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, in collegamento con il quale è stato redatto questo prontuario.
- riferire al Dirigente scolastico situazioni particolarmente problematiche, per le quali necessitano interventi di servizi ed istituzioni esterni alla scuola
- offrire consulenza ai singoli docenti per la redazione di documenti, segnalazioni e denunce.

Per la redazione delle linee guida si è liberamente estratto dai "percorsi operativi 2012 di prevenzione e presa in carico di situazioni di maltrattamento e abuso nell'infanzia e nell'adolescenza" redatto in collaborazione fra Asl 3 genovese, Comune di Genova, Ufficio scolastico Regione Liguria; tale documento è pubblicato per intero sul sito della scuola.

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO ABUSO O MALTRATTAMENTO

Premessa

In quanto insegnanti siamo tenuti ad aiutare ragazze e ragazzi che possono aver vissuto o vivere situazioni di maltrattamento o violenza. Può capitare di notare qualcosa di strano nel comportamento di qualche ragazza/o che ci preoccupa e che non sappiamo come affrontare; talvolta abbiamo dei sospetti oppure riceviamo delle confidenze in proposito e non sappiamo come affrontare la cosa. Ci sono probabilità elevate che dubbi sospetti siano fondati. E' importante sapere che il riconoscimento della violenza verso i ragazzi/e dipende completamente dalla disponibilità interiore delle persone a prenderne in considerazione l'esistenza.

La ragazza o il ragazzo è spesso l'unico testimone dell'accaduto e se, superate paure e reticenze, ne parla all'adulto, questo deve essere disponibile ad "ascoltare" quello che il minore gli dice, o con parole o con segnali di sofferenza e di richiesta di aiuto, visibili solo a chi si rende capace di comprenderli.

Gli insegnanti hanno modo di osservare i ragazzi e conoscono i loro percorsi e le loro fasi di maturazione e passano con loro anche molto tempo nell'arco della giornata. La scuola costituisce quindi un osservatorio privilegiato, dove ragazzi e ragazze possono trovare uno spazio per esprimere i propri disagi, rispetto ai quali è possibile dare delle risposte adeguate.

L'attenzione, la sensibilità e la professionalità degli insegnanti sono determinanti a tale scopo. Diversi casi di violenza vengono portati a conoscenza dei servizi e delle autorità competenti proprio grazie ad un insegnante che ha saputo ascoltare una ragazza/o e trasmettere loro fiducia. E così facendo ha evitato che per quel minore vi fosse una cronicizzazione della sofferenza e dei danni psicologici a breve e lungo termine, permettendogli così di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.

Il tema della segnalazione è molto delicato, spesso un insegnante può ritenere di non avere elementi sufficienti o di non avere sufficienti conoscenze sul fenomeno o di compiere una valutazione troppo soggettiva nella quale possano giocare un ruolo suggestioni e paure.

Ma ad un insegnante non è mai chiesto un intervento tecnico, né di indagare sulla veridicità dei suoi sospetti, viene chiesto solamente di esprimere, sulla base della sua professionalità ciò che osserva e ciò che lo/la preoccupa.

Non è compito degli insegnanti valutare la fondatezza di un'accusa. La valutazione è possibile solo al termine delle indagini da parte degli organi preposti. E' meglio una denuncia rivelatasi infondata, che scoprire troppo tardi la fondatezza di un sospetto.

Bisogna tener presente che agire con tempestività è fondamentale. Così come è molto importante l'atteggiamento che si assume quando un minore inizia a fare delle rivelazioni, il nostro comportamento potrà infatti incoraggiare e sostenere il minore oppure farlo tornare sui suoi passi e non raccontare più, alle volte mai più, delle violenze subite.

L'insegnante o l'educatore può trovarsi di fronte un minore che si sente in colpa per il timore di aver incoraggiato in qualche modo la violenza o di aver ricavato del piacere fisico o affettivo (nei casi di violenza sessuale).

Può trovarsi di fronte un minore che ha paura per la propria sicurezza o per quella dei suoi familiari. Oppure un minore che ha paura di non essere creduto/a o di venir giudicato/a. A tutto ciò si aggiungerà la reazione che un insegnante o un educatore possono avere (difesa rispetto a emozioni troppo forti, sorpresa, senso di rabbia o di impotenza, ansia, paura, tristezza). Questi sentimenti sono reazioni comuni quando si viene a conoscenza di una violenza su un minore che conosciamo e al quale possiamo anche volere bene. Una buona conoscenza del fenomeno e del percorso da effettuare per aiutare la vittima permette di gestire le proprie emozioni e trovare risposte adeguate.

--

CONSIGLI PRATICI PER GESTIRE IL MOMENTO DEL RACCONTO

Cosa fare:

- Offrire al minore un adeguato luogo d'ascolto
- Credere alla confidenza o per lo meno ascoltarla senza negarla
- Sostenere i sentimenti e le emozioni legate al racconto che ci viene fatto
- Manifestare un atteggiamento di comprensione e premura senza esprimere nessun giudizio
- Mantenere la massima riservatezza nei confronti delle confidenze del minore finché non si è individuata la figura professionale giusta a cui chiedere una consulenza oppure finché non si decide per una denuncia
- Interagire nella fase di ascolto parafrasando o ricapitolando quanto il minore ha confidato, in modo che questo possa confermare o correggere le informazioni recepite
- Dimostrarsi disponibili a parlare della violenza di nuovo e in qualsiasi momento
- Fare attenzione ai comportamenti anche non verbali e capire con empatia se la ragazza o ragazzo hanno bisogno di un contatto fisico oppure non desiderano essere toccati in alcun modo
- Fornire tutte le informazioni sui servizi presso i quali possono rivolgersi i ragazzi/e
- Adempiere all'obbligo della segnalazione. E' indispensabile mettere al corrente il minore che verrà fatta una segnalazione. E' possibile che questo venga vissuto in modo conflittuale e che la ragazza o ragazzo viva questo come un tradimento. Ma è bene ricordare che quando un minore compie una qualche rivelazione o manda segnali di disagio, implicitamente pone una richiesta d'aiuto sperando che gli adulti di riferimento di cui si fida intravedano il problema che lei o lui non riesce o non può (sensi di colpa, vergogna, minacce, obbligo al segreto) rivelare esplicitamente.
- Può aiutare inoltre spiegare che nella maggior parte dei casi quello che accade è che il Giudice dei Minori obbliga la famiglia (se la violenza è accaduta in tale ambito) a farsi aiutare dai servizi e protegge la vittima.

Cosa evitare:

- Sottovalutare e minimizzare la situazione
- Chiedere alla ragazza/o se ha fatto qualcosa per provocare tale situazione
- Porre domande che spostano la responsabilità dall'aggressore alla vittima colpevolizzandola (ad esempio. "come hai agito, forse sei stata/o fraintesa, forse hai incoraggiato, come eri vestita/o ecc.)
- Giudicare apertamente le scelte o le azioni della ragazza/o
- Rifiutare o porre condizioni nel dare aiuto
- Posticipare le azioni di aiuto, temporeggiare

BREVIARIO DI NORMATIVA STATALE

L'OBBLIGO DI DENUNCIA

L'ordinamento italiano pone in campo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio **l'obbligo, a fronte di reati perseguibili d'ufficio di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria** o ad altra Autorità che, come il Comando dei Carabinieri o la Questura, ha l'obbligo di riferire a quella.

L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato, di cui all'art. 361 del codice penale, di **"omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale"**.

I reati sono perseguibili d'ufficio quando la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte della persona offesa dal reato. I reati procedibili d'ufficio sono dunque quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, lo stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese. Nell'ambito scolastico le **fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio** sono la "violazione degli obblighi di assistenza familiare" (art. 570 c. II c.p.), l' "abuso dei mezzi di correzione" (art. 571 c.p.), i "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 c.p.), le "lesioni personali" con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l'"abbandono di persone minori o incapaci" (art. 591 c.p.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore.

ESSERE PUBBLICI UFFICIALI

Il **dirigente scolastico** di scuola pubblica e di scuola paritaria riveste il ruolo di pubblico ufficiale

Anche agli **insegnanti** di scuola pubblica viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale.

Anche per quanto riguarda i **collaboratori scolastici**, la Cassazione ha riconosciuto qualifica di incaricato di un pubblico servizio "laddove in ragione della spettanza ad esso di funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

COME FARE LA DENUNCIA

Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale (artt. 331 e 332).

Poiché al dirigente scolastico e ad esso soltanto spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno, **il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione "riferendo" al dirigente scolastico la "notizia di reato"** di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il singolo insegnante o dipendente scolastico assolve quindi al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto senza ritardo al proprio dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell'improbabile ipotesi in cui ciò non fosse, la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato. Nell'inerzia del Dirigente, l'insegnante stesso è tenuto ad avviare il percorso per la segnalazione.

Il dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, etc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, **deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica** competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

La segnalazione a soggetti diversi, come i servizi sociali, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo!

La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni se indiziato è un minore.

La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Tanto più che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure amministrative extra-penali.

La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti. **Nella denuncia andranno esposti i fatti in maniera chiara e completa senza alcuna valutazione sull'attendibilità del fatto.** Dovrà essere scritta e firmata dai professionisti che hanno osservato i segnali di preoccupazione insieme alla firma del responsabile della scuola; dovrà riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia; dovrà fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile. **Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo.**

Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia (l'art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata **“senza ritardo”**), evidentemente la stessa deve essere effettuata senza ritardo per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria. E' punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato.

In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, **è bene che il dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni**, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.

In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare **è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia**, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali.

Ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.

È da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un “inquinamento delle prove”, poiché l'acquisizione delle stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione così come l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

Il **“sospetto sufficientemente fondato”** si forma in base una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc);
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni;
- Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala la distinzione tra **segnalazione d'urgenza** da parte della scuola (situazioni di “urgenza

oggettiva” in cui il bambino necessita di una tutela immediata perché in caso contrario sarebbe in pericolo la sua incolumità psicofisica) e **segnalazione qualificata** (il bambino si trova in una situazione di sospetto abuso che richiede un approfondimento diagnostico e la valutazione della necessità di tutela ma la situazione sostanzialmente non richiede di agire “nell’immediato” e i professionisti della scuola possono prendersi un tempo congruo di osservazione e di confronto con altri professionisti).

I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti. Nell’ambito scolastico gli episodi di **bullismo** concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il bullismo, però, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall’ordinamento, quali la violenza privata, l’estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l’imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.

Quale che sia lo scenario, comunque, il dirigente scolastico, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.

La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore presunto autore del reato è bene che sia “gestita” in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni.

LA SEGNALAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE

Si definisce “situazione di pregiudizio” quella in cui il minore è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato.

In questi casi il dirigente scolastico ha dovere di segnalare tale situazione al responsabile del servizio sociale comunale. In caso di dubbi la segnalazione ai servizi sociali va fatta contestualmente alla denuncia all’autorità giudiziaria.

Resta comunque dovere della scuola:

- dialogare con i genitori sul disagio del ragazzo
- Informare i genitori o i legali responsabili che, data la persistenza del disagio del minore, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio (avvio del lavoro di rete extra scolastico) come da procedura per tutti i ragazzi che si trovano in situazione di persistente disagio
- Confrontarsi con professionisti/ centri che hanno specifiche competenze sull’abuso.

A CHI CHIEDERE CONSIGLIO:

in ogni situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio per un minore..

- In ogni caso è possibile rivolgersi, oltre che alla D.S., all’insegnante referente sul disagio che, essendo componente del Gruppo Territoriale Interistituzionale Progetto “Arianna. Contrasto alla violenza all’infanzia e all’adolescenza” del Comune di Genova, può facilmente avere indicazioni sugli strumenti per la segnalazione/denuncia.
- In caso di sospetto abuso è necessario mettersi in contatto, il più tempestivamente possibile, con gli operatori della S.C. Assistenza Consultoriale (S.C.A.C.) dell’ASL 3 Genovese per un confronto su quanto osservato (sono competenze dei diversi servizi dell’ASL (Assistenza

Consultoriale, Centro Sovradistrettuale per il maltrattamento e abuso di minori, Servizi di Salute Mentale e Dipendenze) la valutazione di situazioni di maltrattamento e/o abuso e il sostegno psicologico individuale e familiare di adolescenti protettivi;

- In tutti i casi è opportuno coinvolgere gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Genova (ATS/UOCST) per una valutazione sociale. Sono competenze del Servizio Sociale Territoriale (ATS/UOCST) la valutazione psicosociale delle situazioni di maltrattamento e/o abuso, la protezione del minore e il sostegno sociale della famiglia.

BREVIARIO NORMATIVA REGIONE LIGURIA

Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori (DGR n. 1079 del 1° ottobre 2004) *ESTRATTO*

Definizione del fenomeno del maltrattamento e abuso:

- Maltrattamento: e da parte dei genitori o delle persone, che si prendono cura del bambino. Il maltrattamento può essere fisico se provoca lesioni, psicologico se il bambino viene svalutato, umiliato e denigrato.
- Patologie delle cure: riguarda i fenomeni di incuria, discuria e ipercura.
- Abuso sessuale: coinvolgimento di minori in attività sessuali, agito da familiari, conoscenti, estranei.
- Violenza assistita da minori in ambito familiare: qualsiasi atto di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, compiuto su figure di riferimento o su altre figure significative sia adulte che minori. Di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente o indirettamente, quando il minore sia a conoscenza della violenza e/o ne percepisce gli effetti.
- Violenza virtuale: quel tipo di violenza praticata attraverso Internet con la proposta di siti con immagini sessuali e/o pornografiche, più o meno esplicite.
- Sindrome da alienazione parentale: stato psicologico manifestato da minori posti al centro di conflitti parentali con l'inibizione a frequentare uno dei genitori; emerge soprattutto nei casi di separazione e divorzio conflittuali.

Caratteristiche del fenomeno del maltrattamento e abuso

Il fenomeno di maltrattamento e abuso si presenta sotto diverse forme:

- sommerso: tende ad essere rilevato solo quando assume un livello di gravità tale, da produrre danni irreversibili o comunque difficilmente rimediabili;
- nascosto e negato: un grave attacco alla personalità del bambino che richiede un'immediata tutela e protezione;
- di difficile rilevabilità;
- ripetitivo nel tempo: recenti studi clinici sottolineano la forte probabilità per un bambino, che subisce maltrattamento e abuso, di avere maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore maltrattante e/o abusante.

INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ' DI SEGNALAZIONE E DENUNCIA

- L'istituzione o le istituzioni, a cui indirizzare informazioni su una situazione oggetto di preoccupazione o di sospetto maltrattamento e/o abuso, con le implicazioni legate all'incertezza del sospetto, sono scelte in base alle funzioni e competenze dei Servizi;
- Ogni comunicazione formale e di regola congiuntamente firmata dall'operatore o dagli operatori, che rilevano il problema e dal responsabile dell'istituzione di appartenenza.
- Contiene i dati anagrafici, storici, sociali e sanitari, posseduti sul bambino e sulla sua famiglia, gli eventi puntuali e le circostanze che sostanziano il sospetto di reato, le eventuali valutazioni e gli interventi effettuati.
- La comunicazione formale con caratteristiche d'urgenza può essere presentata ovviamente anche con dati incompleti.
- Il contenuto (informativo, valutativo, propositivo) è dipendente dall'istituzione destinataria, di cui è pertanto necessario conoscere fini, ruoli e competenze.

COME RICONOSCERE IL MALTRATTAMENTO: FORME SPECIFICHE

(Sul sito, nei percorsi operativi pubblicati, si possono reperire elenchi di specifici indicatori)

Patologia delle cure

Si riscontra quando i genitori non sono in grado di comprendere e provvedere ai bisogni affettivi e materiali dei propri figli, anche in riferimento al momento evolutivo, quindi non riescono a curarli, proteggerli e farli crescere in modo sano ed equilibrato.

Tali carenze e/o omissioni degli adulti minacciano in modo serio l'adeguata crescita psico-fisica e, in alcuni casi, la sopravvivenza. La patologia delle cure comprende:

- **Incuria**

L'incuria si può manifestare attraverso un abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, la trascuratezza igienica, sanitaria o alimentare, l'isolamento affettivo e/o sociale, l'inadempienza scolastica, etc.

Corrisponde alla mancanza, parziale o totale, delle cure essenziali di cui ha bisogno il bambino. Tale mancanza ha ripercussioni sullo stato di salute con segni fisici e comportamentali.

- **Discuria**

Si riscontra quando vengono fornite al bambino cure distorte rispetto all'età cronologica e al momento evolutivo e ciò può condurre ad imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività eccessiva.

- **Ipercure**

Si registra quando viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure anche attraverso inutili e ripetuti ricoveri ospedalieri (hospital shopping) e/o somministrazione di farmaci che risultano dannosi per il bambino. La forma più grave di ipercure è la sindrome di Munchausen per procura caratterizzata dalla produzione deliberata o simulazione di segni e sintomi fisici o psichici in un'altra persona che è affidata alle cure del soggetto. E' la "situazione in cui i genitori o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando loro sintomi e disturbi (per esempio somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli".

Maltrattamento fisico

Il maltrattamento fisico si verifica quando i genitori o comunque le persone legalmente responsabili del bambino o dell'adolescente eseguono o permettono che si eseguano comportamenti che gli provochino danno fisico e psicologico.

Può essere attuato attraverso punizioni corporali, pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, uso di cinghie, di bastoni o di altre forme di tortura. Può manifestarsi come episodio singolo ma più frequentemente come comportamenti ripetuti.

Maltrattamento psicologico

Si verifica quando l'adolescente viene sottoposto a frustrazioni, negazioni della sua individualità, svalutazione delle proprie potenzialità e capacità.

È la forma più diffusa di violenza di un adulto contro un ragazzo e nello stesso tempo è la forma più difficile da riconoscere; è fatta di ricatti, minacce, punizioni, indifferenza, rifiuto, squalifiche, mancanza di rispetto, eccesso di pretese, limitazione dei rapporti sociali, richieste sproporzionate all'età e alle caratteristiche del bambino o dell'adolescente.

La violenza psicologica può essere estremamente distruttiva e accompagna sempre tutte le altre forme di maltrattamento.

Violenza assistita

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative,

adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente quando essa avviene nel suo campo percettivo o indirettamente quando il minore è a conoscenza della violenza e/o ne percepisce gli effetti.

Abuso sessuale

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in attività sessuali, con o senza contatto fisico, anche non caratterizzate da violenza esplicita, alle quali egli non può liberamente consentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante. Più precisamente: "qualsiasi atto in cui un adulto utilizzi il proprio potere su un bambino, per ottenere una gratificazione sessuale, approfittando della vulnerabilità e fiducia del bambino stesso".

Manifestazioni di violenza e sfruttamento sessuale sono anche: la violenza sessuale assistita, l'induzione alla visione di materiale pornografico e/o pedopornografico, il coinvolgimento del minore per la produzione di materiale o spettacoli pornografici, la prostituzione minorile, adescamento di minore via internet nelle sue varie forme (adescamento sotto falsa identità, scambio di fotografie e/o materiale pornografico, appuntamenti).

Il danno è maggiore quando:

- Il fenomeno resta nascosto o non viene riconosciuto;
- Non viene attivata la protezione nel contesto familiare e sociale;
- L'esperienza non viene verbalizzata ed elaborata;
- Viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con l'abusante.

SONO INDICATORI DEL COMPORTAMENTO DI GENITORI MALTRATTANTI:

- Ignorano i loro bambini quando piangono o reagiscono con estrema impazienza;
- Parlano dei loro figli come di bambini/adolescenti molto cattivi, diversi da tutti gli altri;
- Mostrano distacco;
- Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa preoccupazione);
- Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei figli;
- Sembrano avere comportamenti irrazionali;
- Sembrano essere crudeli, sadici, mancanti di senso di rimorso;
- Mostrano perdita di controllo o forte timore di perderlo;
- Usano droga o alcool;
- Si lamentano di non avere nessuno che li aiuti;
- Sono riluttanti a dare informazioni;
- Riferiscono di essere cresciuti in un ambiente violento, giustificandolo;
- Raccontano o danno versioni contraddittorie rispetto agli incidenti del bambino/adolescente;
- Attribuiscono le cause del maltrattamento ai fratelli o agli altri pari;
- Ritardano nell'apportare le cure mediche necessarie;
- Si lamentano in continuazione di altri problemi non collegati al contesto maltrattante;
- Sono contrari e reattivi di fronte all'idea di ricorrere al medico;
- Tendono a portare "testimoni" per provare le loro versioni;
- Riferiscono di incidenti e ferite ripetute;
- Rifiutano il loro consenso ad approfondimenti diagnostici;
- Hospital Shopping.

INDIRIZZARIO

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Liguria

Via Assarotti, 40 16122 Genova

Tel 010 83311 e-mail: gestione@integrogenova.it

COMUNE DI GENOVA www.comune.genova.it

Sede Direzione Politiche Sociali

Gruppo Centrale Contrasto al Maltrattamento e abuso di bambine/i Via di Francia 3, 16149 Genova

Telefono: 010-5577215-451 e-mail: arianna@comune.genova.it

Esso coordina i Gruppi Territoriali Interistituzionali, uno per ogni Servizio Sociale (ATS); hanno come obiettivo promuovere negli operatori dei servizi educativi e scolastici e nella cittadinanza una maggior sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno, nonché un sostegno nei percorsi di segnalazione di un minore, nel caso in cui emergano segnali significativi (la f.s. disagio della scuola ne fa parte).

Servizi Sociali Ambiti Territoriali Sociali (ATS)

Municipio I Centro Est

Ambito Territoriale Sociale Centro Est Pre-Molo-Maddalena-Portoria Piazza Posta Vecchia 3/3-4a, 16123 Genova
010 253311 fax 010 2533121

municipio1servizisocialisud@comune.genova.it

Polo Oregina-Lagaccio- Castelletto Corso Firenze 24, 16136 Genova 010 2722800/2724344 fax 010 210458

municipio1servizisocialinord@comune.genova.it

Municipio II Centro Ovest Ambito Territoriale Sociale II Centro Ovest

Sampierdarena via Sampierdarena 34, II° Piano scala sx, 16149 Genova 010 5578729-30-36 fax 010 5578732

municipio2servizisociali@comune.genova.it

Polo S. Teodoro via Bologna 21, 16126 Genova 010 234221/2426292 fax 010 2421699

Municipio III Bassa Valbisagno Ambito Territoriale Sociale Bassa Valbisagno

Marassi Piazza Manzoni 1, 16142 Genova 010 5579789/5579791 municipio3servizisociali@comune.genova.it

via Bracelli 1/2, 16142 Genova 010 8328011/8328587/820004 fax. 010 826728 polomarassi@comune.genova.it

Municipio IV Valbisagno

Ambito Territoriale Sociale Valbisagno Molassana/Struppa

via Sertoli 11b/20-21-22-23 IV Piano 16138 Genova 010 981861/010 7453526 fax 010 9818632

municipio4servizisociali@comune.genova.it

Municipio V Valpolcevera

Ambito Territoriale Sociale Valpolcevera

Bolzaneto via Montepertica 83r, 16162 Genova 010 7406391 fax 010 7403799

municipio5servizisocialibolzaneto@comune.genova.it

Polo Rivarolo via Borsieri 11, 16159 Genova 010 417050/412216 fax 010 412676

municipio5servizisocialirivarolo@comune.genova.it

Municipio VI Medio Ponente Ambito Territoriale Sociale Medio Ponente

Sestri via Bottino, 9 16154 Genova 010 089130 fax 010 0891300 municipio6servizisociali@comune.genova.it

Polo Cornigliano viale Narisano 14, 16152 Genova 010 5578208/5578231 fax 010 5578232

pcornigliano@comune.genova.it

Municipio VII Ponente

Ambito Territoriale Sociale Ponente

Voltri Piazza Gaggero 2, I piano 16158 Genova 010 5578867/5578865 fax 010 5578868

municipio7servizisociali@comune.genova.it

Polo Pegli via Teodoro II da Monferrato 4, cancello 16156 Genova 010 6982866/663054 fax 010 663779

ppegli@comune.genova.it

Polo Pra via Sapello 2, 16157 Genova 010 6970729/6970747 fax 010 6967934 ppra@comune.genova.it

Municipio VIII Medio Levante

Ambito Territoriale Sociale Medio Levante Albaro-Foce-S.Martino

Salita Sup. Noce 39 B/canc, 16131 Genova 010 8994400 fax 010 5220786 municipio8servizisociali@comune.genova.it

Municipio IX Levante

Ambito Territoriale Sociale IX Levante Valle Sturla-Quarto-Quinto-Nervi

via Torricelli 16, 16133 Genova 010 3732766/3993206 fax 010 3770056 municipio9servizisociali@comune.genova.it

UOCST (UFFICIO CITTADINI SENZA TERRITORIO)

Via di Francia, 3 16149 Genova 010 5577259 oppure Via San Luca, 12/4 16124 Genova 010 9814432

stranieri@comune.genova.it

ASL

Sedi Consultoriali principali

Direzione Struttura Complessa Assistenza Consultoriale

Via Rivoli 4 a canc Genova Tel. 010 849 6833 – 849 6863 Fax 010 849 6873 e mail consultori.direzione@asl3.liguria.it

CONSULTORI FAMILIARI cui rivolgersi (per sedi della scuola)

Battistine:

Via Assarotti 35, Tel. 010 849 4525 - 4526

Via Lagaccio 9, Tel. 010 849 5969 – 5958

Via Operai, 80 (Fiumara), Tel. 010 849 7367 -368

Barabino

Viale Brigate Partigiane 14 - 2° piano, Tel. 010 849 6854 - 6856 - 6459 Pediatria

Tel. 010 849 4571 - 5722 Ginecologia

Via Archimede 30 a, Tel. 010 849 4951

Quarto:

Via G.Maggio 3, Tel. 010 849 6904 - 6908 Tel. 010 849 6491 (ginecologia)

CSM Il Centro di Salute Mentale (CSM) fornisce interventi di valutazione delle condizioni psichiche dell'adulto maltrattante o sospetto tale, anche sulla base di decisione dell'Autorità Giudiziaria e, se presente una necessità clinica, mette in atto trattamenti differenziati a seconda del quadro clinico e degli obiettivi dell'intervento.

Via G.Maggio 6, 16147 Genova

Tel. 010 8496607/581 - Fax 010 849.6336

e-mail: dsm.direzione@asl3.liguria.it

CEMA Centro Sovradistrettuale Maltrattamento e Abuso su minori prende in carico casi di sospetto abuso sessuale, grave maltrattamento fisico, ipercura; offre un sostegno a genitori e famiglie insufficientemente tutelanti e desiderose di affrontare un processo di trasformazione. Il Centro accoglie richieste e segnalazioni provenienti direttamente dall'utenza o indirettamente dalle istituzioni sanitarie, sociali, scolastiche, giudiziarie e delle forze dell'ordine

Via G. Maggio 3 cell. 328 0474404 . 010/399.29 19.

Centro Giovani "PONENTE - VAL POLCEVERA"

Via degli Operai 80, "Fiumara" Tel. 010 849 8809 (Accoglienza)

Centro Giovani "CENTRO - LEVANTE - VAL BISAGNO"

Via Rivoli 4 a canc Tel. 010 849 6835 – 010 849 6862

SERT: Area Dipendenze

Il SerT e il Servizio specialistico per le problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali, e delle loro famiglie.

Il SerT si occupa della progettazione di attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, anche in collaborazione con altri Servizi Sanitari ed Enti (Medicina di famiglia, Consultorio, Centri Giovani, Servizio di Salute Mentale, Servizio Sociale (ATS) del Comune di Genova, Enti del Privato Sociale).

Organizza ed effettua direttamente attività di prevenzione rivolta al territorio ed agli Istituti scolastici, attività di riduzione del danno attraverso le Unità di Strada, e prevenzione delle patologie correlate per la propria utenza attraverso le attività di screening dei suoi ambulatori infettivologici. Svolge attività e prestazioni base di tipo sanitario e sociale.

In particolare per quanto riguarda le situazioni di maltrattamento e abuso, il SerT collabora con gli altri servizi della ASL 3 e con i servizi sociali ATS, con interventi diversi: colloqui e valutazioni mediche, psicologiche e sociali; colloqui di orientamento e sostegno; psicoterapie individuali, familiari e di gruppo.

Salita san Francesco da Paola 9 A, 16126 Genova

Tel. 010 8494215 - Fax 010 2463404

e-mail: direzione.sert@asl3.liguria.it

SERVIZI GIUDIZIARI

Procura della Repubblica per i minorenni

Viale IV novembre, 4/3
16121 Genova
Tel. 010-571771 Fax 010-5451027

Tribunale per i Minorenni

Viale IV novembre, 4
16121 Genova
Tel. 010-596191 Fax civile 010-5451028 Fax penale 010-531009

FORZE DELL'ORDINE

POLIZIA DI STATO

Questura Di Genova

Via A. Diaz, 2 16121 Genova
Tel. 010/53661 (centralino) o anche tramite l'utenza telefonica 113.

Squadra Mobile – Sezione IV

Tel. 010/5366374 – 0105366757

Divisione Anticrimine – Ufficio Minori

Tel. 010/5366382 – 010/5366531

ARMA DEI CARABINIERI (utenza telefonica 112)

Battistine

- Castelletto, Salita S. Maria della Sanità, 45 Tel. 010/8393405
- Maddalena, via Ponte Calvi, 9 Tel.010/2465516

Barabino:

Portoria, via Serra, 3 Tel. 010/36991

Quarto

Quarto, via Ammiraglio De Geneys, 2 Tel. 010/387507

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice Penale

Art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine i trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 361 – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

(...) Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103 (...).

Art. 564 – Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (...)

Art. 571 – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 – Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573 – Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni (...).

Art. 574 – Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 581 – Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato

Art. 582 – Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (...).

Art. 590 – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. (...)

Art. 591 – Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, e punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (...)

Art. 593 – Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità e punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità (...)

Art. 594 – Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (...)

Art. 595 – Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, e punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.(...)

Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis – Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter – Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (...)

Art. 600-quater – Detenzione materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (...).

Art. 600-octies – Impiego di minori nell'accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 609 – Perquisizione e ispezione personali

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale e punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis – Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-quater – Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies – Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609-octies – Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (...)

Art. 610 – Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa e punito con la reclusione fino a quattro anni. (...)

Art. 611 – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e punito con la reclusione fino a cinque anni. (...)

Art. 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere e punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità. (...)

Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. (:::)

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 331 – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.


Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332 – Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

INDICATORI DI MALTRATTAMENTO

SEGNALANTE	MINORE	MOTIVAZIONE <small>Breve sintesi dei fatti che hanno indotto all'osservazione</small>	DATA <small>Firma iniziale</small>
Ente o Istituto/Scuola:	Iniziali:		
Ruolo:	Nato a: il:		
Nome:	Sesso		
Team:		OSSERVAZIONI	
DATA	SEGNALANTE	SEGNALI COMPORTAMENTALI TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTI E/O ABUSO e /o eventi , frasi , disegni, atteggiamenti del minore	
		SEGNALI FISICI DI TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTI E/O ABUSO <small>Descrizioni dell'aspetto e/o delle eventuali lesioni visibili</small>	Evidenza fisica delle lesioni 
		FAMIGLIA: reazioni e/o comunicazioni	

Scheda di segnalazione

Adi

Prot. n.

Spett.le Procura della Repubblica
c/o Tribunale per i Minorenni
Via IV Novembre, 4
16121 Genova

Per gli adempimenti del caso, si invia scheda di segnalazione riguardo al minore:

Nome.....
Cognome.....
Sesso M F
Luogo e data di nascita.....
Indirizzo.....
Composizione nucleo familiare.....
Genitorialità dei genitori.....

ELEMENTI DI PREOCCUPAZIONE DEGLI INSEGNANTI, DEI MEDICI DI FAMIGLIA E OSPEDALIERI, DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI CHE RENDONO NECESSARIA LA SEGNALAZIONE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sono stati riscontrati danni fisici/psicologici sul minore Sì No

Referti da.....

Che cosa si riscontra:.....

LA SITUAZIONE È GIÀ A CONOSCENZA DEI SERVIZI Sì No

Da quale Servizio.....

Per quale motivo.....

Operatore di riferimento.....

Breve relazione su quanto già conosciuto.....

FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL MINORE CONOSCIUTE DALLA SCUOLA

- Genitore.....
- Parente (nonni, zii, ...).....
- Vicini.....
- Altro.....

La presente scheda può essere compilata anche parzialmente con le informazioni a conoscenza del segnalante.

Data.....

Firma.....

N. B. Questa scheda è una traccia per la segnalazione di un minore.
Non è indispensabile avere tutti i dati richiesti.

